

AVVISO n.18169	12 Dicembre 2006	SeDeX – INV. CERTIFICATES
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : ABN AMRO BANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Investment
Certificates – classe B "ABN AMRO Bank
N.V." emessi nell'ambito di un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	a) "ABN AMRO Bank N.V. Bonus Certificates su indice Dow Jones Eurostoxx 50 (scadenza 15 novembre 2011) (Terza Serie 2006)" b) "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su indice Nikkei 225 Stock Average (scadenza 15 novembre 2011)"												
Emittente:	ABN AMRO Bank N.V.												
Rating Emittente:	<table> <thead> <tr> <th>Società di Rating</th> <th>Long Term</th> <th>Data Report</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moody's</td> <td>Aa3</td> <td>01/08/2006</td> </tr> <tr> <td>Standard & Poor's</td> <td>AA-</td> <td>01/09/2006</td> </tr> <tr> <td>Fitch</td> <td>AA-</td> <td>17/05/2006</td> </tr> </tbody> </table>	Società di Rating	Long Term	Data Report	Moody's	Aa3	01/08/2006	Standard & Poor's	AA-	01/09/2006	Fitch	AA-	17/05/2006
Società di Rating	Long Term	Data Report											
Moody's	Aa3	01/08/2006											
Standard & Poor's	AA-	01/09/2006											
Fitch	AA-	17/05/2006											
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA												
Data di inizio negoziazioni:	14 dicembre 2006												
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "segmento investment certificates - classe B"												
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6												
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Capitalia S.p.A. Codice specialist: 2100												
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.												

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

- a) "ABN AMRO Bank N.V. Bonus Certificates su indice Dow Jones Eurostoxx 50 (scadenza 15 novembre 2011) (Terza Serie 2006)"
- b) "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su indice Nikkei 225 Stock Average (scadenza 15 novembre 2011)"

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna "Lotto Neg.")
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro

Impegno giornaliero ad esporre
prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie:

vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei
certificates (colonna "N.Lotti M.M.")

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 14 dicembre 2006, gli "ABN AMRO Bank N.V. Bonus Certificates su indice Dow Jones Eurostoxx 50 (scadenza 15 novembre 2011) (Terza Serie 2006)" e gli "ABN AMRO Bank N.V. Airbag Certificates su indice Nikkei 225 Stock Average (scadenza 15 novembre 2011)" verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Schede riepilogative delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di Rischio e tabelle delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamenti dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto</i>	<i>Neg.</i>	<i>Lotti MM</i>	<i>Strike 2</i>	<i>Partecip.</i>
1	NL0000717924	N71792	415775	ABNN225AIR16112,NV11	Nikkei 225® Stock Average	16112,43	15/11/2011	100	25000	1	50	12084,33		120%

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Barriera</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Bonus</i>
1	NL0000718112	N71811	415776	ABNDJES50BON140%NV11	Dow Jones EUROSTOXX50SM	3047,88	15/11/2011	100	35000	1	50	140%

2. FATTORI DI RISCHIO DEI CERTIFICATES

Gli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti negli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa di Certificates di quest'ultimo.

2.1 Rischi generali relativi ai Certificates

Principali rischi dei Certificates

- **Rischio emittente** – Salvi i casi in l'emissione dei Certificates sia garantita da un soggetto terzo, l'investimento nei Certificates è soggetto al rischio emittente, nel senso che il valore del Certificate è legato al merito di credito dell'emittente. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli importi dovuti in relazione ai Certificates. Il patrimonio dell'emittente garantisce l'investitore per il pagamento degli importi dovuti in relazione ai Certificates senza priorità rispetto agli altri creditori dell'emittente stesso in caso di insolvenza. A tale ultimo riguardo, si veda anche quanto illustrato al punto 4.1.3 *Ranking* della presente Nota Informativa di Certificates.
- **Rischio di sottostante** – Tale rischio è legato alla variazione dell'attività sottostante (Sottostante). In particolare, essendo i Certificates strumenti finanziari che consentono di replicare, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante, il rendimento dei Certificates non può essere predeterminato, ma può variare in funzione delle variazioni che interverranno nei valori di mercato dell'attività sottostante.
- **Rischio di tasso di cambio** – Tale rischio è legato alla variazione dei tassi di cambio. In particolare, nei casi in cui la valuta di denominazione dei Certificates (Valuta di Pagamento) sia diversa dalla valuta di denominazione dell'attività sottostante (Valuta Sottostante), i Certificates potranno essere condizionati dalle variazioni che interverranno nei valori di mercato del tasso di cambio tra le cennate valute. I Certificates per i quali, il tasso di cambio tra le pertinenti valute è convenzionalmente fissato alla pari includono la denominazione "**Quanto**". Con riferimento a ciascun Certificate Specifico, si veda quanto dettagliatamente illustrato al pertinente sub-paragrafo *Valuta* del paragrafo 4.2.
- **Rischio di liquidità** – Tale rischio è rappresentato dall'impossibilità o dalla difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale. Tale rischio si ridimensiona nel caso di



quotazione dei titoli su un mercato regolamentato. In particolare, può verificarsi l'eventualità che il prezzo dei Certificates possa essere condizionato, fino ad inficiarne la validità, dalla scarsa liquidità degli stessi. Questi strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro il *market maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare le posizioni di prezzo vendita/acquisto, secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e con uno spread tra i prezzi denaro/lettera non superiore al differenziale massimo indicato nelle medesime Istruzioni. A tale ultimo riguardo, si veda anche quanto illustrato al punto 6.1 *Market Maker* della presente Nota Informativa di Certificates.

Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali

- Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel momento e nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione (inclusa quella fiscale) applicabile, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi (Articolo 7 del Regolamento Generale).

- Modifiche al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico

L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o ad un Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento Generale e/o di un Regolamento Specifico, i medesimi potranno essere modificate dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale [Articolo 9(b) del Regolamento Generale].

2.2.7 Rischi specifici degli “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”

Gli “ABN AMRO BANK N.V. ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” sono di quattro categorie:

- “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i **“Bonus su Azioni”**);
- “ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/gli **“Airbag su Azioni”**);
- “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i **“Bonus su Indici”**);
- “ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG SU INDICI” (di seguito un/gli **“Airbag su Indici”**).

I Bonus su Azioni e i Bonus su Indici saranno cumulativamente denominati un/i **“Bonus”** e gli Airbag su Azioni e gli Airbag su Indici saranno cumulativamente denominati un/gli **“Airbag”**. I Bonus e gli Airbag saranno cumulativamente denominati **“Bonus e Airbag Certificates”**, al plurale, e **“Bonus e Airbag Certificate”**, al singolare.

I Bonus e Airbag Certificates sono prodotti derivati in quanto il loro prezzo dipende da quello di altre variabili. Nel caso delle emissioni oggetto della presente Nota Informativa di Certificates si tratta di indici, azioni italiane ed estere (Sottostanti).

In particolare, i Bonus e Airbag Certificates replicano l’andamento dei titoli azionari e degli indici indicati, rispettivamente, nella TABELLA A - AZIONI di cui al paragrafo 4.3.3 e TABELLA A - INDICI di cui al paragrafo 4.3.2 alla voce “Sottostante”. Le informazioni relative ai Sottostanti sono rese disponibili al punto 4.2.7.9 della presente Nota Informativa di Certificates.

Bonus

I Bonus sono strumenti finanziari che permettono all’investitore di avvantaggiarsi di rialzi del Sottostante (titolo azionario o indice). I Bonus consentono altresì di proteggersi, **nei limiti e nei casi illustrati in appresso**, dai ribassi del Sottostante, con possibilità di conseguire un rendimento minimo prestabilito nella sola ipotesi in cui il Sottostante non tocchi mai un livello predeterminato (Barriera) durante il Periodo di Osservazione.

Acquistare un Bonus equivale ad acquistare una opzione call con strike uguale a zero (quindi un *certificate*) ed una opzione put di tipo Down & Out con strike pari alla Percentuale Bonus (sempre superiore a 100%) e Barriera, come definita ai pertinenti Regolamenti Specifici, sempre inferiore al Sottostante Iniziale. Il prezzo da corrispondere in sede di acquisto di un Bonus sarà pertanto il risultato della combinazione del prezzo di acquisto del *certificate* e dell’opzione put di tipo Down & Out sopra menzionati. La stessa combinazione, in termini percentuali, si ritrova nel prezzo del Bonus. All’emissione, il prezzo del Bonus è pari al Valore Nominale; successivamente il prezzo potrà anche

essere diverso dal Valore Nominale, essendo dato dalla somma delle due componenti sopra citate valorizzate al prezzo di mercato.

L'opzione put di tipo Down & Out presenta una barriera "disattivante": nel caso in cui la barriera venga raggiunta dal Sottostante l'opzione si estingue e non fornisce più alcuna protezione all'investitore (che rimane pertanto titolare della sola opzione call con strike uguale a zero). Ciò si verifica, per i Bonus su Indici, quando il livello del Sottostante, in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del relativo Mercato in un qualsiasi Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, è pari o inferiore alla Barriera prestabilita e, per i Bonus su Azioni, quando il Prezzo Ufficiale di Chiusura (prezzo ufficiale di apertura sul relativo Mercato per le Azioni Italiane) del Sottostante è, in un qualsiasi Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, pari o inferiore alla Barriera prestabilita. In questo caso, fino alla Data di Scadenza, il Bonus replica l'andamento del Sottostante e l'investitore rimane esposto pienamente all'andamento di quest'ultimo, beneficiando di eventuali rialzi o subendo eventuali ribassi.

I Bonus comprendono una opzione cosiddetta esotica (put di tipo Down & Out), la cui valutazione presuppone la conoscenza di complessi modelli matematici.

I Bonus verranno rimborsati a un valore che dipende, oltre che dal valore finale del Sottostante, dal suo andamento durante il Periodo d'Osservazione. In particolare, i Bonus prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza:

(i) nel caso in cui il livello del Sottostante **non sia mai stato pari o inferiore alla Barriera durante il Periodo di Osservazione**, di un importo pari al maggiore tra:

(a) Valore Nominale moltiplicato per la Percentuale Bonus

(b) Valore Nominale moltiplicato per $\{100\% + 100\% * [(\text{Sottostante Finale} - \text{Sottostante Iniziale}) / \text{Sottostante Iniziale}]\}$

(ii) nel caso in cui il livello del Sottostante **sia stato pari o inferiore alla Barriera durante il Periodo di Osservazione**, di un importo in Euro pari a:

Valore Nominale moltiplicato per $\{100\% + 100\% * [(\text{Sottostante Finale} - \text{Sottostante Iniziale}) / \text{Sottostante Iniziale}]\}$

dove:

"Barriera" è il livello del Sottostante indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, sempre inferiore al Sottostante Iniziale;

"Valore Nominale" è l'importo in Euro indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“Percentuale Bonus” è la percentuale indicata come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, sempre superiore al 100%;

“Sottostante Finale” è il livello del Sottostante (indice o azione) alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“Sottostante Iniziale” è il livello del Sottostante (indice o azione) indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive.

In conclusione:

- (i) nel caso in cui la Barriera non venga toccata, il rendimento minimo del Bonus è pari alla Percentuale Bonus moltiplicata per il Valore Nominale;
- (ii) nel caso in cui la Barriera venga invece toccata, il rendimento è pari a quello del Sottostante.

Nell'eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore del Bonus andrà a zero.

Airbag

Gli Airbag sono strumenti finanziari che permettono all'investitore di avvantaggiarsi di rialzi del Sottostante (titolo azionario o indice) e di proteggersi, **nei limiti e nei casi illustrati in appresso**, dai ribassi del medesimo Sottostante.

Acquistare un Airbag equivale ad acquistare un numero di opzioni call pari al Rapporto Airbag (rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop) con strike uguale a zero (quindi un *certificate*), a vendere un numero di opzioni call pari al Rapporto Airbag con strike uguale al Prezzo Stop e ad acquistare un numero di opzioni call pari alla Partecipazione con strike pari al Prezzo Start. Il prezzo da corrispondere in sede di acquisto di un Airbag sarà pertanto il risultato della combinazione dell'acquisto e della vendita di tutte le suddette opzioni call. La stessa combinazione, in termini percentuali, si ritrova nel prezzo dell'Airbag.

All'emissione, il prezzo dell'Airbag è pari al Valore Nominale; successivamente il prezzo potrà anche essere diverso dal Valore Nominale, essendo dato dalla somma delle tre componenti sopra citate valorizzate al prezzo di mercato.

Gli Airbag prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un importo in Euro:

- (a) nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop, pari al Valore Nominale moltiplicato per il Rapporto Airbag * (Sottostante Finale/Sottostante Iniziale);
- (b) nel caso in cui il Sottostante Finale sia pari o maggiore del Prezzo Stop, ma inferiore o pari al Prezzo Start, pari al Valore Nominale moltiplicato per 100%;
- (c) nel caso in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Prezzo Start, pari al Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per {Partecipazione * [(Sottostante Finale - Sottostante Iniziale)/Sottostante Iniziale]}.

dove:

“Sottostante Finale” è il livello del Sottostante (indice o azione) alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“Prezzo Stop” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, corrispondente ad una percentuale del Sottostante Iniziale e sempre inferiore al Prezzo Start;

“Prezzo Start” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, corrispondente ad una percentuale del Sottostante Iniziale;

“Valore Nominale” è l’importo in Euro indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“Rapporto Airbag” è il valore indicato come tale nella tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, corrispondente al rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop, quindi sempre superiore a 1;

“Sottostante Iniziale” è il valore indicato come tale alle pertinenti Condizioni Definitive;

“Partecipazione” è il valore indicato come tale alle pertinenti Condizioni Definitive, in base al quale si esprime la misura della partecipazione all’incremento del Sottostante.

In conclusione, l’Airbag fornisce:

- in caso di deprezzamento del Sottostante, un livello di protezione:
 - (i) totale nel caso in cui il Sottostante Finale sia compreso tra il Prezzo Start e il Prezzo Stop;
 - (ii) soltanto parziale nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop;
- in caso di apprezzamento del Sottostante (ossia nel caso in cui il Sottostante Finale sia superiore al Prezzo Start), un livello di partecipazione all’apprezzamento del Sottostante Finale pari alla Partecipazione applicata a tale apprezzamento.

Nell’eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore dell’Airbag andrà a zero.

Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali

Particolare attenzione deve essere prestata alle date di scadenza ed alle modalità di esercizio.

Sconvolgimento di Mercato; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato

Bonus e Airbag su Azioni

I pertinenti Regolamenti Specifici prevedono che, qualora per effetto del verificarsi e del perdurare di uno Sconvolgimento di Mercato, vale a dire di una sospensione o di una rilevante limitazione alle negoziazioni del Sottostante come meglio definito all’Articolo 4(A) dei citati Regolamenti Specifici, non si riesca a determinare il Sottostante Finale ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione, l’Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull’ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l’Articolo 4 dei Regolamenti Specifici).

Bonus e Airbag su Indici

I pertinenti Regolamenti Specifici prevedono che, qualora nel giorno in cui debba essere calcolato l’importo da liquidare all’investitore a seguito di esercizio sussistano situazioni denominate

Sconvolgimento di Mercato, vale a dire, con riferimento ai Bonus e Airbag su Indici relativi agli indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar, la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei componenti del Sottostate che formano almeno il 20% di tali Indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale mancanza sostanziale [come meglio definito all'Articolo 4(A)(1)(i) dei pertinenti Regolamenti Specifici] e, con riferimento ai Bonus e Airbag su Indici relativi ai rimanenti Indici, una sospensione o una rilevante limitazione alle contrattazioni dei titoli (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti), durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, che interessa il Mercato dei componenti che formano almeno il 20% di tali indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale sospensione o limitazione sostanziale [come meglio definito all'Articolo 4(A)(1)(ii) dei pertinenti Regolamenti Specifici], l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale, basandosi sulle condizioni prevalenti di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (si veda l'Articolo 4(A)(2) dei pertinenti Regolamenti Specifici).

Sconvolgimento di Mercato Significativo; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativi (solo per Bonus e Airbag su Indici)

I pertinenti Regolamenti Specifici prevedono che, qualora sussistano situazioni denominate Sconvolgimento di Mercato Significativo, vale a dire uno Sconvolgimento della fonte di riferimento del Tasso di Cambio, un Inadempimento governativo, una Incovertibilità/intrasferibilità, una Nazionalizzazione, un'Illiquidità, una Modifica alla legislazione, un'Imposizione Fiscale, un'Indisponibilità o una Moratoria [per la definizione di ciascuno di tali eventi si veda l'Articolo 4(A)(3) dei pertinenti Regolamenti Specifici], l'Agente di Calcolo potrà effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini dei pertinenti Regolamenti Specifici (incluso modificare la Data di Determinazione del Sottostante Finale) e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale (**che potrà essere anche pari a zero**) alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritene rilevante [si veda l'Articolo 4(A)(4) dei pertinenti Regolamenti Specifici].

Cessazione della Quotazione ed Eventi Rilevanti (solo per i Bonus e gli Airbag su Azioni)

Qualora un Titolo Sottostante cessi definitivamente di essere quotato, l'Emittente pagherà, ad ogni titolare dei Bonus ed Airbag su Azioni, un equo valore di mercato dei relativi Bonus ed Airbag su Azioni, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti (come meglio specificato all'Articolo 4(B) dei pertinenti Regolamenti Specifici; nel caso in cui si verifichino eventi che influenzino il valore del Titolo Sottostante (si rinvia all'Articolo 4(C) dei pertinenti Regolamenti Specifici per una più dettagliata indicazione di questa tipologia di eventi), l'Agente di Calcolo effettuerà gli opportuni aggiustamenti alle condizioni ed ai termini dei Bonus ed Airbag su Azioni, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi, ovvero procederà, a seconda dei casi e come meglio specificato



all’Articolo 4(C) dei pertinenti Regolamenti Specifici al pagamento di un equo valore di mercato dei relativi Bonus ed Airbag su Azioni, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

Aggiustamenti dell’Indice; cessazione del calcolo dell’Indice; effetti di concentrazione o diluizione
(solo per i Bonus e gli Airbag su Indici)

Qualora lo Sponsor dell’Indice modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo dell’Indice, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale, ovvero qualora lo Sponsor cessi di calcolare o pubblicare l’Indice, l’Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato dei relativi Bonus e gli Airbag su Indici [come meglio specificato all’Articolo 4(B)(2) e 4(B)(3) dei pertinenti Regolamenti Specifici]; qualora invece si verifichi un effetto di concentrazione o di diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono l’Indice, l’Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alle condizioni ed ai termini dei Bonus e gli Airbag su Indici, in modo tale che il valore economico dei medesimi rimanga sostanzialmente equivalente a quello che gli stessi avevano prima del verificarsi di tali eventi [come meglio specificato all’Articolo 4(C) dei pertinenti Regolamenti Specifici].



Tabella B BIS - ABN AMRO BANK N.V. Airbag Certificates su Indici

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Data Emissione	Data Scadenza	Valore Nominale	Cod. Neg.	Quantità	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obb. quot.	Rapporto Airbag	Prezzo Indicativo Airbag	Livello del Sottostante	Sottostante Iniziale	Valuta del Sottostante	Prezzo Start	Prezzo Stop	Partecipazione	Mercato di Riferimento
1	ABN AMRO Bank N.V.	NL000 07179 24	Nikkei 225® Stock Average	Cert	15/11/2006	15/11/2011	100	N71792	25000	Cash	Europ	1	1	50	1,33	100	16112,43	16112,43	YEN	16112,43	12084,33	120%	Nihon Keizai Shimbun, Inc

Per procura speciale di ABN AMRO BANK N.V. - 11 dicembre 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Ferri".



TABELLA A BIS - ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Co d. ISI N Sot tostan te	Tipo	Data Emis sione	Data Scaden za	Perce ntuale Bonu s	Cod. Neg.	Quant ità	Cash/ Physic al	Europ/ Ameri c	Lott o Mini mo Eser cizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obb . quo t.	Prezz o Indica tivo Bonus	Livell o del Sottos tante	Sottos tante Inizial e	Valut a del Sottos tante	Barri era	Mercat o di Riferim ento
1	ABN AMRO Bank N.V.	NL0000 718112	Dow Jones EUROSTOXX50 SM		Cert	15/1 1/20 06	15/11/ 2011	140%	N7181 1	35000	Cash	Europ	1	1	50	100	4063, 84	4063, 84	EUR	3047 ,88	STOX X Limited

Per procura speciale di ABN AMRO BANK N.V - 11 dicembre 2006

Regolamento Generale relativo agli "ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES"Articolo 1
Certificates

Il presente regolamento generale relativo a "ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES" (di seguito, "**Regolamento Generale**") si applica agli strumenti finanziari indicati in appresso:

- gli "**ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES**" (di seguito, "**VALUTA PLUS Certificate**", al singolare, e "**VALUTA PLUS Certificates**", al plurale);
- gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**" sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Long" certificates su indici; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Long Certificates su Indici**", al plurale, e "**Mini Future Long Certificate su Indici**", al singolare;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Short" certificates su indici; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito "**Mini Futures Short Certificates su Indici**", al plurale, e "**Mini Future Short Certificate su Indici**" al singolare.
I Mini Futures Long Certificates e i Mini Futures Short Certificates saranno cumulativamente denominati "**Mini Futures Certificate su Indici**", al singolare, e "**Mini Futures Certificates su Indici**", al plurale;
- gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU COMMODITIES**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU COMMODITIES**" sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Long" certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Long Certificate su Future su Commodities**", al singolare, e "**Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities**", al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Short" certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Short Certificate su Future su Commodities**", al singolare, e "**Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities**", al plurale.
I Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities e i Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities saranno cumulativamente denominati "**Mini Futures Certificate su Future su Commodities**", al singolare, e "**Mini Futures Certificates su Future su Commodities**", al plurale;
- gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO**" sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Long" certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Long Certificate su Future su Titoli di Stato**", al singolare, e "**Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato**", al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Short" certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Short Certificate su Future su Titoli di Stato**", al singolare, e "**Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato**", al plurale.
I Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato e i Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato saranno cumulativamente denominati "**Mini Futures Certificate su Future su Titoli di Stato**", al singolare, e "**Mini Futures Certificates su Future su Titoli di Stato**", al plurale;
- gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO**" sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Long" certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Long Certificate su Future su Tassi di Cambio**", al singolare, e "**Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio**", al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. "Mini Futures Short" certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito "**Mini Future Short Certificate su Future su Tassi di Cambio**", al singolare, e "**Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio**", al plurale.
I Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio e i Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio saranno cumulativamente denominati "**Mini Futures Certificate su Future su Tassi di Cambio**", al singolare, e "**Mini Futures Certificates su Future su Tassi di Cambio**", al plurale;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE**”. “ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE” sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Turbo” certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Turbo Certificate su Azioni Estere**”, al singolare, e “**Turbo Certificates su Azioni Estere**”, al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Short” certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Short Certificate su Azioni Estere**”, al singolare, e “**Short Certificates su Azioni Estere**”, al plurale.
 I **Turbo Certificate su Azioni Estere** e gli **Short Certificates su Azioni Estere** saranno cumulativamente denominati “**Turbo e Short Certificate su Azioni Estere**”, al singolare, e “**Turbo e Short Certificates su Azioni Estere**”, al plurale
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CRTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**”. “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” sono di quattro categorie:
 - (i) “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i “**Bonus su Azioni**”);
 - (ii) “ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/gli “**Airbag su Azioni**”);
 - (iii) “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i “**Bonus su Indici**”);
 - (iv) “ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG SU INDICI” (di seguito un/gli “**Airbag su Indici**”).
 I Bonus su Azioni e i Bonus su Indici saranno cumulativamente denominati un/i “**Bonus**” e gli Airbag su Azioni e gli Airbag su Indici saranno cumulativamente denominati un/gli “**Airbag**”. I Bonus e gli Airbag saranno cumulativamente denominati “**Bonus e Airbag Certificates**”, al plurale, e “**Bonus e Airbag Certificate**”, al singolare;
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” sono di quattro categorie:
 - (i) “ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i “**Double-Up su Azioni**”);
 - (ii) “ABN AMRO BANK N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i “**Discount su Azioni**”);
 - (iii) “ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i “**Double-Up su Indici**”);
 - (iv) “ABN AMRO Bank N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i “**Discount su Indici**”).
 I Double-Up su Azioni ed i Double-Up su Indici saranno cumulativamente denominati un/i “**Double-Up**” ed i Discount su Azioni ed i Discount su Indici saranno cumulativamente denominati un/i “**Discount**”. I Double-Up ed i Discount saranno cumulativamente denominati “**Double-Up e Discount Certificates**”;
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” sono di due categorie:
 - (i) “ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito un/i “**Power su Indici**”);
 - (ii) “ABN AMRO Bank N.V. POWER CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE” (di seguito un/i “**Power su Azioni**”).
 I Power su Indici e i Power su Azioni saranno cumulativamente denominati un/i “**Power**”;
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES” sono di tre categorie:
 - (i) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Indici**”;
 - (ii) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU INDICI E BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito, rispettivamente, un/i “**Benchmark Quanto su Indici**” e un/i “**Benchmark Quanto su Commodities**” e, cumulativamente, un/i “**Benchmark Quanto**”;
 - (iii) gli “ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU COMMODITIES”; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i “**Benchmark su Commodities**”.
 I Benchmark su Indici ed i Benchmark su Commodities saranno, cumulativamente, denominati di seguito un/i “**Benchmark**”;
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. ALTERNATIVE BENCHMARK CERTIFICATES**” (di seguito, “**ALTERNATIVE Benchmark**”, al singolare, e “**ALTERNATIVE Benchmark**”, al plurale).

I VALUTA PLUS Certificates, i Mini Futures Certificates su Indici, i Mini Futures Certificates su Commodities, i Mini Futures Certificates su Titoli di Stato, i Mini Futures Certificates su Tassi di Cambio, i Turbo e Short Certificates su Azioni Estere, i Bonus e Airbag Certificates, i Double-Up e Discount Certificates, i Power, i Benchmark, i Benchmark Quanto e gli ALTERNATIVE

Benchmark saranno denominati anche un “**Certificate Specifico**”, al singolare, i “**Certificates Specifici**”, al plurale, e cumulativamente un “**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale.

I Certificates sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche generali indicate nel presente Regolamento Generale e con le caratteristiche specifiche, relative a ciascun Certificate Specifico, indicate nel pertinente regolamento specifico (di seguito, ciascuno un “**Regolamento Specifico**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Generale i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate Specifico**” o “**Certificates Specifici**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate**” o “**Certificates**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Emittente**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Intermediari Aderenti**” sono i soggetti indicati all’Articolo 3;

“**Portatore**” indica la persona legittimata a disporre dei Certificates nel conto acceso dall’Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dell’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto;

“**Prospetto di Base di Certificates**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Regolamento Generale**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Regolamento Specifico**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Spese**” indica tutte le tasse, oneri, imposte e/o spese, inclusi qualsiasi spesa di esercizio, bolli, diritti consequenti o connessi all’esercizio dei Certificates o comunque dovuti in relazione ai Certificates per l’attività di soggetti che svolgano un ruolo diverso da quello dell’Emittente;

Eventuali termini indicati con iniziale maiuscola nel Regolamento Generale e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Generale medesimo. Eventuali termini con iniziale maiuscola non definiti nel Regolamento Generale avranno lo stesso significato loro attribuito nel pertinente Regolamento Specifico.

Articolo 3 Trasferimento dei Certificates

Il trasferimento dei Certificates avverrà esclusivamente tramite l’annotazione di tale trasferimento nel conto terzi, intestato all’Agente di Regolamento, presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. (gli “**Intermediari Aderenti**”) presso cui il venditore dei Certificates e l’acquirente degli stessi detengono rispettivamente il proprio conto.

Articolo 4 Agenti

(a) **Agente di Regolamento** – L’Emittente si riserva il diritto di sostituire ovvero di rimuovere dall’incarico in qualsiasi momento ciascun Agente di Regolamento e di nominare altri ovvero ulteriori agenti. Tuttavia, la rimozione dall’incarico dell’Agente di Regolamento avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Regolamento e, nel caso in cui uno o più Certificates siano quotati in qualsiasi mercato o offerti in qualsiasi giurisdizione, ci sia un Agente di Regolamento avente sede in ciascun paese designato per tale mercato o giurisdizione. Le suddette variazioni saranno comunicate ai Portatori ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Generale. Ciascun Agente di Regolamento agisce esclusivamente come agente dell’Emittente e non assume alcun dovere o obbligazione nei confronti dei Portatori. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

(b) **Agente di Calcolo** – L’Emittente può nominare un nuovo Agente di Calcolo secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

L’Emittente si riserva il diritto di nominare, in qualsiasi momento, un altro soggetto quale Agente di Calcolo. Resta, tuttavia, inteso che la rimozione dall’incarico dell’Agente di Calcolo avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Calcolo. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale.

L’Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall’Emittente) agisce esclusivamente come agente dell’Emittente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell’Emittente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

L'Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall'Emittente) può, con il consenso dell'Emittente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall'Emittente, quest'ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

Articolo 5
Imposte e tasse

Qualunque tassa o imposta dovuta in relazione all'esercizio dei Certificates sarà interamente a carico del Portatore. Pertanto, il Portatore sarà tenuto a rimborsare all'Emittente qualsiasi costo sostenuto da quest'ultimo a tale titolo.

Articolo 6
Acquisti di Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificates sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificates così acquistati ovvero rinegoziarli.

Articolo 7
Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi. Il pagamento di tale somma di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci Giorni Lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 8
Comunicazioni

Ogni comunicazione ai Portatori, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal pertinente Regolamento Specifico, s'intenderà validamente effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Ciascuna comunicazione si intenderà effettuata il giorno in cui tale annuncio o avviso venga pubblicato ovvero, laddove lo stesso annuncio venga pubblicato in più date, il primo giorno in cui tale annuncio o avviso sia diffuso.

Articolo 9
Calcoli, determinazioni e modifiche

- (a) **Calcoli e determinazioni** - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Modifiche** - L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del Regolamento Generale e/o del pertinente Regolamento Specifico, il Regolamento Generale e/o il pertinente Regolamento Specifico potranno essere modificati dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 10
Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto dei Certificates, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Regolamento Generale e del pertinente Regolamento Specifico, sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, è competente, in via esclusiva, il foro di Milano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1469bis c.c. a favore del Portatore che rivesta la qualifica di consumatore.

Articolo 11
Lingua del Regolamento

Nel caso in cui il Regolamento venga pubblicato in una lingua diversa dall’italiano ed emergano contestazioni in ordine all’interpretazione dello stesso, farà fede la versione in lingua italiana.

Articolo 12
Quotazione

Qualsiasi riferimento alla Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziabilità in borsa dei Certificates contenuto nel presente Regolamento Generale e/o nei Regolamenti Specifici è subordinato all’ammissione alla quotazione dei Certificates.

Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI”.

Articolo 1 I Certificates

Il presente regolamento specifico (“**Regolamento Specifico**”) disciplina gli “**ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI**” (di seguito, ai fini del presente Regolamento Specifico, sia al singolare che al plurale, “**Airbag**”). Gli Airbag sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “**ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES**” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche indicate nel presente Regolamento Specifico e nel regolamento generale (“**Regolamento Generale**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates. Nel caso di esercizio degli Airbag, l’Emittente sarà obbligato a pagare al relativo portatore (il “**Portatore**”), per ciascun Airbag, secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento Specifico, un importo pari all’Importo di Liquidazione (come definito all’Articolo 2 del presente Regolamento Specifico).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Specifico i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Agente di Calcolo**” indica ABN AMRO Bank N.V. con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi;

“**Agente di Regolamento**” indica BNP Paribas, Securities Services, Filiale di Milano, Piazza San Fedele n. 2; nonché, ogni altro ulteriore ovvero alternativo agente (o agenti) di regolamento, ovvero sistema (o sistemi) di regolamento, riconosciuto dall’Emittente di volta in volta e comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale (ciascuno un “Agente di Regolamento” e, insieme, “Agenti di Regolamento”);

“**Airbag**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Coefficiente di Adeguamento**” ha il significato di cui all’Articolo 4(B);

“**Condizioni Definitive**” indica ciascuna delle condizioni definitive attinente alle specifiche emissioni di Certificates effettuate in base al Prospetto di Base di Certificates;

“**Data di Determinazione del Sottostante Finale**” indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, salvo quanto previsto all’Articolo 4(A)(2) e all’Articolo 4(A)(4);

“**Data di Emissione**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Data di Pagamento**” indica il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“**Data di Scadenza**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Dichiarazione di Rinuncia**” ha il significato indicato all’Articolo 3, ultimo alinea;

“**Emittente**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Evento Modificativo**” è ciascun evento indicato come tale all’Articolo 4(C);

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di negoziazione del Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM);

“**Giorno di Negoziazione**” indica ogni giorno in cui lo Sponsor calcola e pubblica ovvero dovrebbe calcolare e pubblicare il livello di chiusura del Sottostante in base ai propri regolamenti;

“**Giorno di Pagamento**” indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET);

“**Giorno di Sconvolgimento di Mercato**” indica un Giorno di Negoziazione in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato;

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui ciascun Agente di Regolamento è aperto;

“**Importo di Liquidazione**” indica un importo in Euro, per ciascun Airbag, dal quale dovranno essere sottratte le Spese, determinato dall’Agente di Calcolo, alla Data di Determinazione del Sottostante Finale, come in appresso illustrato:

(a) nel caso in cui il Sottostante Finale sia inferiore al Prezzo Stop, sarà pari a:

Valore Nominale * Rapporto Airbag * (Sottostante Finale/Sottostante Iniziale);

(b) nel caso in cui il Sottostante Finale sia pari o maggiore del Prezzo Stop, ma pari o inferiore al Prezzo Start, sarà pari a:

Valore Nominale * 100%;

(c) nel caso in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Prezzo Start, sarà pari, a:

Valore Nominale maggiorato del Valore Nominale moltiplicato per {Partecipazione * [(Sottostante Finale – Sottostante Iniziale)/Sottostante Iniziale]}.

Qualora l’Importo di Liquidazione così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso;

“**Intermediari Aderenti**” sono i soggetti indicati all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il numero ivi indicato come tale;

“**Mercato**” o “**Mercato di Riferimento**” indica ciascuno dei mercati o sistema di quotazioni a cui il Sottostante faccia riferimento ovvero ogni successore di tali mercati o sistemi di quotazioni;

“**Mercato Collegato**” indica il principale mercato regolamentato delle opzioni o dei futures o di altri contratti derivati sul Sottostante;

“**Ora di Determinazione**” indica, limitatamente agli Airbag su indici diversi da S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, l’ora in cui lo Sponsor calcola il valore ufficiale di chiusura di tale indice;

“**Partecipazione**” è il valore indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4;

“**Periodo di Determinazione del Sottostante Finale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza ed ha durata di cinque Giorni di Negoziazione;

“**Portatore**” ha il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Prezzo Start**” è il valore indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4;

“**Prezzo Stop**” è il valore indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4;

“**Prospetto di Base di Certificates**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Rapporto Airbag**” è il valore indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive corrispondente al rapporto tra Prezzo Start e Prezzo Stop, arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale;

“**Regolamento Generale**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Regolamento Specifico**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Sconvolgimento di Mercato**” ha il significato indicato all’Articolo 4(A)(1);

“**Sconvolgimento di Mercato Significativo**” ha il significato indicato all’Articolo 4(A)(3);

“**Serie**” indica ciascuna delle serie di Bonus, quali indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Spese**” hanno il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Sponsor**” indica l’entità che calcola e rileva ciascun Sottostante, quale indicata nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sponsor”; il riferimento allo Sponsor include ogni successivo sponsor del Sottostante individuato ai sensi dell’Articolo 4;

“**Sottostante**” indica ciascuno degli indici indicati nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sottostante”, soggetto agli aggiustamenti di cui all’Articolo 4.

Con riferimento a ciascuna Serie indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, il relativo Sottostante è precisato alla voce “Sottostante” della Tabella ivi allegata;

“**Sottostante Finale**” indica, salvo quanto previsto all’Articolo 4(A)(2) e all’Articolo 4(A)(4), un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l’Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari a:

- (A) per gli Airbag su indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, il valore di tale indice calcolato sulla base dei prezzi d’asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono alla Data di Determinazione del Sottostante Finale; qualora entro il termine della seduta di borsa non fosse determinato il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti tale indice, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti adottando i medesimi criteri utilizzati al medesimo fine sul Mercato Collegato per i contratti derivati sullo stesso indice; ove non esistano contratti derivati relativi a tali indici quotati nel Mercato Collegato, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti sulla base dei prezzi registrati nel Giorno di Negoziazione precedente in cui sia stato registrato un prezzo di quotazione per gli stessi strumenti, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione;
- (B) per tutti i rimanenti Airbag, il livello del Sottostante all’Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“**Sottostante Iniziale**” indica il livello del Sottostante indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Valore Nominale**” è l’importo in Euro indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Regolamento Specifico e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Specifico medesimo. I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Regolamento Specifico avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento Generale.

Articolo 3 Esercizio dei Airbag e rinuncia

- **Esercizio** – Gli Airbag sono esercitabili solo alla Data di Scadenza. L’esercizio degli Airbag alla Data di Scadenza è automatico. Conseguentemente i Portatori saranno creditori dell’Importo di Liquidazione (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare gli Airbag. Conformemente alle norme contenute nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., dal terzo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scadenza gli Airbag non saranno più negoziabili sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX™).

- **Esclusione di responsabilità** - Salvo i casi di colpa grave o dolo, né l’Emittente né l’Agente di Calcolo (se diverso dall’Emittente) saranno responsabili per errori o omissioni nel calcolo dell’Importo di Liquidazione.

- **Pagamento** - Ciascun Airbag dà diritto al Portatore di ricevere l’Importo di Liquidazione dall’Emittente alla Data di Pagamento. Qualora tale data non dovesse essere un Giorno di Pagamento, l’Importo di Liquidazione sarà accreditato il

primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data e su tale Importo di Liquidazione non matureranno interessi o altri diritti.

Metodo di pagamento - L'Emittente verserà l'Importo di Liquidazione attraverso accredito sul conto che il Portatore detiene presso l'Intermediario Aderente sul cui "conto terzi", acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati gli Airbag. Il pagamento di qualsiasi importo sarà soggetto a tutti gli adempimenti fiscali e legali riferibili al medesimo.

Spese – Tutte le Spese relative a ciascun Airbag sono ad esclusivo carico dei Portatori.

Esercizio e rischio di regolamento – Gli adempimenti connessi all'Esercizio ed al regolamento degli Airbag sono soggetti alla relativa normativa applicabile nel corrispondente periodo e né l'Emittente né qualsiasi Agente di Regolamento saranno responsabili se non fossero in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di tale normativa.

Rinuncia al pagamento dell'Importo di Liquidazione - Il Portatore ha facoltà di rinunciare a ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione. La dichiarazione di rinuncia a ricevere l'Importo di Liquidazione (la "Dichiarazione di Rinuncia"), compilata secondo il modello allegato alla Nota Informativa di Certificates e contenente tutti gli elementi identificativi gli Airbag interessati, deve pervenire via fax all'Emittente, all'Agente di Regolamento e all'Intermediario Aderente sul cui "conto terzi", acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati gli Airbag. La Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax entro le ore 10.00, salvo ritardi nella determinazione del valore del relativo Sottostante per quanto ipotizzato all'Articolo 2 alla definizione di "Sottostante Finale", in relazione agli Airbag su indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, della Data di Determinazione del Sottostante Finale e, in relazione agli Airbag sugli altri Sottostanti, del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale.

Articolo 4

Sconvolgimento di Mercato; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato; Sconvolgimento di Mercato Significativo; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativo; aggiustamenti del Sottostante; effetti di concentrazione o diluizione

(A)(1) **Sconvolgimento di Mercato** - Per "Sconvolgimento di Mercato" si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione,

(i) con riferimento agli indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, (A) la mancanza, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tali indici; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tale indice negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni;

(ii) con riferimento ai rimanenti Sottostanti, una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, (A) alle contrattazioni dei titoli (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che interessa il Mercato dei titoli che formano almeno il 20% del Sottostante; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti) .

Una limitazione alle negoziazioni nel corso del Giorno di Negoziazione dovuta a variazioni nei prezzi eccedenti i livelli permessi dal relativo mercato può, ove ritenuto opportuno dall'Agente di Calcolo, costituire uno Sconvolgimento di Mercato.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato mediante avviso di borsa.

(A)(2)

Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato - Qualora tutti i Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Determinazione del Sottostante Finale siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Sottostante Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.

(A)(3) **Sconvolgimenti di Mercato Significativi** - Per "Sconvolgimento di Mercato Significativo" si intende il verificarsi di qualsiasi degli eventi illustrati in appresso:

- (i) *Sconvolgimento della fonte di riferimento del tasso di cambio* – Ove sia diventato impossibile ottenere il tasso di cambio, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto alla mancata pubblicazione del medesimo;
- (ii) *Inadempimento governativo* – Ove, con riferimento a titoli di debito o indebitamenti relativi a denaro preso a prestito o garantito dal Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante, si verifichi un inadempimento ovvero altra circostanza o evento simili;

- (iii) *Incovertibilità/intrasferibilità* – Il verificarsi di qualsiasi evento che renda impossibile, de facto o de jure, convertire la Valuta Sottostante nella Valuta di Pagamento;
- (iv) *Nazionalizzazione* – Qualsiasi nazionalizzazione o altra azione che privi delle proprietà ovvero limiti la proprietà nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (v) *Illiquidità* – Qualsiasi impossibilità ad ottenere una quotazione della Valuta Sottostante;
- (vi) *Modifiche alla legislazione* – Qualsiasi modifica della legislazione del Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante che interessi la proprietà e/o la trasferibilità della Valuta Sottostante;
- (vii) *Imposizioni fiscali* – Qualsiasi imposizione fiscale che abbia carattere restrittivo/punitivo imposta nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (viii) *Indisponibilità* – La non disponibilità della Valuta di Pagamento nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (ix) *Moratoria* – Qualora sia dichiarata una moratoria generale in relazione alle attività bancarie nel Paese in cui il Tasso di Interesse è quotato e pubblicato.

Il verificarsi di qualsiasi delle circostanze di cui sopra sarà stabilito dall'Agente di Calcolo e le determinazione dell'Agente di Calcolo effettuate nei modi e nei termini indicati al successivo punto (A)(4) del presente Articolo saranno definitive e vincolanti per l'Emittente e per i Portatori.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato Significativo mediante avviso di borsa.

(A)(4) Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato Significativo

- Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo potrà, ove lo ritenga appropriato, effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini del Regolamento Specifico (incluso modificare la Data di Determinazione del Sottostante Finale) al fine di tener conto del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato Significativo; e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale (che potrà essere anche pari a zero) alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Sottostante Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.

(B) Aggiustamenti del Sottostante - L'Agente di Calcolo apporterà gli aggiustamenti indicati in appresso:

- (1) Se il Sottostante: (a) non dovesse essere più calcolato e pubblicato dall'attuale Sponsor, ma venisse calcolato e pubblicato da un nuovo Sponsor accettato dall'Agente di Calcolo; o (b) dovesse essere sostituito da un diverso indice calcolato secondo una formula ritenuta sostanzialmente simile dall'Agente di Calcolo, verrà utilizzato, a seconda dei casi, l'indice pubblicato dal nuovo sponsor o il nuovo indice, dandone comunicazione ai Portatori mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale;
- (2) Se: lo Sponsor del Sottostante modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo del Sottostante, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere il Sottostante inalterato in presenza di cambiamenti nelle azioni che lo compongono o al verificarsi di altri avvenimenti di routine), allora l'Emittente potrà (i) sostituire (previo parere favorevole dell'Agente di Calcolo) il Sottostante con il Sottostante così modificato, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") che assicuri la continuità con l'attività sottostante gli Airbag. Ai Portatori verrà data comunicazione della modifica al Sottostante nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento e del parere dell'Agente di Calcolo mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dagli Airbag secondo quanto previsto dal successivo punto (3).
- (3) Se lo Sponsor del Sottostante, ovvero - ove applicabile - il nuovo sponsor, cessa di calcolare o pubblicare il Sottostante, allora l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione agli Airbag corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato degli Airbag dai medesimi posseduti in base all'ultimo valore disponibile del Sottostante calcolato e diffuso dallo Sponsor e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Tale valore di mercato sarà determinato in buona fede dall'Emittente, tenuto conto del parere dell'Agente di Calcolo.

I Portatori saranno messi a conoscenza del valore di mercato così determinato nonché del parere dell'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato determinato il valore di mercato.

(C) Effetti di concentrazione o diluizione - Se si verifica un effetto, non considerato dallo Sponsor, di concentrazione ovvero diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono il Sottostante, inclusi i casi in cui tale effetto sia dovuto al pagamento di dividendi straordinari, ovvero di dividendi in danaro complessivamente pari o maggiori all'8% su base annua del valore corrente delle azioni che compongono il Sottostante ("Evento Modificativo"), l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alla Partecipazione e/o al Prezzo Start e/o al Prezzo Stop, e quindi al Rapporto Airbag,

in modo tale che il valore economico degli Airbag rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli effetti di concentrazione o di diluizione sopra menzionati. L'Agente di Calcolo potrà, ma non dovrà, determinare le suddette correzioni facendo riferimento alla correzione effettuata in un Mercato Collegato in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni sul Sottostante trattate su quella borsa delle opzioni. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Modificativo. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo (C).

Articolo 5
Tabella specifiche

Sottostante	Sponsor
AEX®	Amsterdam Stock Exchange (http://www.euronext.com)
Allstar®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
AMEX Biotechnology®	American Stock Exchange (http://www.amex.com)
ATX-Austrian® traded Index	Vienna Stock Exchange (http://www.wienerboerse.at)
ABN AMRO Biofuel	Euronext (www.euronext.com)
Bovespa Index® (IBOVESPA)	Sao Paulo Stock Exchange (http://www.bovespa.com.br/indexi.asp)
Budapest Stock Exchange®	Budapest Stock Exchange
Cac 40®	Euronext Paris (http://www.euronext.com)
CASE 30®	Cairo & Alexandria Stock Exchange (http://www.egyptse.com/index.asp)
CECE® Composite	Wiener Börse AG (http://www.wienerboerse.at)
DAX®	Deutsche Börse AG (http://deutsche-boerse.com/)
DOW JONES EUROSTOXX 50 SM	STOXX Ltd. (http://www.stoxx.com)
DOW JONES Industrial Average SM	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
Dow Jones Global Titans 50 SM (Euro)	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
Dow Jones Turkey Titans 20®	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
FTSE 100®	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)
FTSE ATHEX®	FTSE International Limited & Athens Exchange (http://www.ftse.com)
FTSE JSE Africa Top 40®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Resource 20 Index®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Gold Mining Index®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Platinum Mining Index®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Real Estate Index®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE LATIBEX Top	FTSE International Limited & Bolsa de Madrid (http://www.ftse.com)
Goldman Sachs Commodity Excess Return®	Goldman Sachs & Co (http://www.gs.com)
Hang Seng China	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)

Enterprises®	
Hang Seng®	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)
IBEX 35®	Sociedad De Bolsas (http://www.sbolsas.com)
INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)	Bolsa Mexicana de Valores (http://www.bmv.com.mx)
ISE National 30	Istanbul Stock Exchange (http://www.ise.org/index.htm)
KOSPI 200®	Korea Stock Exchange (http://sm.krx.co.kr/webeng/)
Kuala Lumpur Composite	Bursa Malaysia (ex The Kuala Lumpur Stock Exchange) (http://www.klse.com.my)
Midex®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
Morgan Stanley Capital International (MSCI®) World	MSCI (http://www.msci.com)
MSCI TAIWAN	MSCI (http://www.msci.com)
Nasdaq 100®	The Nasdaq Stock Market (http://www.nasdaq.com)
NIKKEI 225® Stock Average	Nihon Keizai Shimbun, Inc. (http://www.nni.nikkei.co.jp)
OBX®	Oslo Stock Exchange (http://www.ose.no/)
OMX Copenhagen 20®	Copenhagen Stock Exchange (http://www.omxgroup.com)
OMXH25	Helsinki Stock Exchange (http://www.hex.com)
PX-D®	Prague Stock Exchange (http://www.pse.cz/default.asp)
RDAX®	Deutsche Borse AG (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/home)
RICI® (Rogers International Commodity Index)	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Agriculture	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Energy	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Metals	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
Russian Depository (“RDX”)	Wiener Borse (http://www.wienerboerse.at)
STAR®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
S&P 500®	Standard & Poor's Corporation
S&P/MIB®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
S&P Custom®/ABN AMRO Water Index	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Clean Renewable Energy Index	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Metal & Mining Index	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Total Return India ADR/GDR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Brasil ADR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
SHANGHAI® B Share	Shanghai Stock Exchange (http://www.sse.com.cn)
SHENZHEN® B Share	Shenzhen Stock Exchange (http://www.szse.cn)

SMI®	Swiss Stock Exchange (http://www.swx.com)
STRAITS TIMES Index	Singapore Stock Exchange www.sgx.com
TA 25 Index	Tel Aviv Stock Exchange (www.tase.co.il)
TecDax®	Deutsche Borse (http://www.deutsche-boerse.com)
TechStar®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
THAILAND SET® 50	The Stock Exchange of Thailand (http://www.set.or.th)
TOPIX	Tokyo Stock Exchange, Inc. (http://www.tse.or.jp/english/)
WIG 20®	Warsaw Stock Exchange (http://www.wse.com.pl)
Amex Defense®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Gold BUGS®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Natural Gas®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Oil I®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Pharmaceutical®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Tobacco®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Utilities Select Sector®	AMEX (http://www.amex.com)
Dow Jones Stoxx 600 Automobiles & Parts®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Banks®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Basic Resources®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Chemicals®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Construction & Materials®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Financial Services®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Food & Beverage®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Healthcare®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Industrial Goods & Services®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Insurance®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Media®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)

Dow Jones Stoxx 600 Oil & Gas ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Personal & Household Goods ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Retail ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Technology ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Telecommunications ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Travel & Leisure ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Utilities ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx Nordic 30 ®	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
FTSE® EPRA® Europe	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)
PHLX Housing Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
PHLX Oil Service Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
PHLX Semiconductor Sector ®	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
S&P MidCap 400 ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Semiconductor ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Homebuilding ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Oil & Gas Drilling ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Steel ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P TSX 60 ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P/ASX 200®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
Topix Banks ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
Topix Insurance ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
TOPIX REAL ESTATE ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
Topix Securities & Commodity Futures ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)

Regolamento Generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Certificate**”, al singolare, e “**Certificates**”, al plurale)

Articolo 1

Certificates

Il presente regolamento generale relativo a “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (di seguito, “**Regolamento Generale**”) si applica agli strumenti finanziari indicati in appresso:

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. VALUTA PLUS CERTIFICATES**” (di seguito, “**VALUTA PLUS Certificate**”, al singolare, e “**VALUTA PLUS Certificates**”, al plurale);
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**”. Gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU INDICI**” sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su indici; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificates su Indici**”, al plurale, e “**Mini Future Long Certificate su Indici**”, al singolare;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su indici; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Futures Short Certificates su Indici**”, al plurale, e “**Mini Future Short Certificate su Indici**” al singolare.I Mini Futures Long Certificates e i Mini Futures Short Certificates saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Indici**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Indici**”, al plurale;
- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURES SU COMMODITIES**”. Gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU COMMODITIES**” sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities**”, al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su future su commodities; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Short Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities**”, al plurale.I Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities e i Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Future su Commodities**”, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Commodities e i Mini Futures Short Certificates su Future su Commodities saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Future su Commodities**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Future su Commodities**”, al plurale.

Future su Commodities”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Future su Commodities**”, al plurale;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TITOLI DI STATO” sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificate su Future su Titoli di Stato**”, al singolare, e “**Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato**”, al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su future su titoli di stato; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Short Certificate su Future su Titoli di Stato**”, al singolare, e “**Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato**”, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Titoli di Stato e i Mini Futures Short Certificates su Future su Titoli di Stato saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Future su Titoli di Stato**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Future su Titoli di Stato**”, al plurale;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. MINI FUTURE LONG E MINI FUTURE SHORT CERTIFICATES SU FUTURE SU TASSI DI CAMBIO” sono di due categorie:
 - (i) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Long” certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Long Certificate su Future su Tassi di Cambio**”, al singolare, e “**Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio**”, al plurale;
 - (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. “Mini Futures Short” certificates su future su tassi di cambio; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito “**Mini Future Short Certificate su Future su Tassi di Cambio**”, al singolare, e “**Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio**”, al plurale.

I Mini Futures Long Certificates su Future su Tassi di Cambio e i Mini Futures Short Certificates su Future su Tassi di Cambio saranno cumulativamente denominati “**Mini Futures Certificate su Future su Tassi di Cambio**”, al singolare, e “**Mini Futures Certificates su Future su Tassi di Cambio**”, al plurale;

- gli “**ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE**”. Gli “ABN AMRO BANK N.V. TURBO E SHORT CERTIFICATES SU AZIONI ESTERE” sono di due categorie:

- (i) gli ABN AMRO Bank N.V. "Turbo" certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito "**Turbo Certificate su Azioni Estere**", al singolare, e "**Turbo Certificates su Azioni Estere**", al plurale;
- (ii) gli ABN AMRO Bank N.V. "Short" certificates su azioni estere; i certificates appartenenti a questa seconda categoria saranno denominati di seguito "**Short Certificate su Azioni Estere**", al singolare, e "**Short Certificates su Azioni Estere**", al plurale.

I **Turbo Certificate su Azioni Estere** e gli **Short Certificates su Azioni Estere** saranno cumulativamente denominati "**Turbo e Short Certificate su Azioni Estere**", al singolare, e "**Turbo e Short Certificates su Azioni Estere**", al plurale

- gli "**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES E AIRBAG CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" sono di quattro categorie:
 - (i) "**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" (di seguito un/i "**Bonus su Azioni**");
 - (ii) "**ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" (di seguito un/gli "**Airbag su Azioni**");
 - (iii) "**ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI**" (di seguito un/i "**Bonus su Indici**");
 - (iv) "**ABN AMRO BANK N.V. AIRBAG SU INDICI**" (di seguito un/gli "**Airbag su Indici**").
- I Bonus su Azioni e i Bonus su Indici saranno cumulativamente denominati un/i "**Bonus**" e gli Airbag su Azioni e gli Airbag su Indici saranno cumulativamente denominati un/gli "**Airbag**". I Bonus e gli Airbag saranno cumulativamente denominati "**Bonus e Airbag Certificates**", al plurale, e "**Bonus e Airbag Certificate**", al singolare;
- gli "**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**". Gli "**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES E DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" sono di quattro categorie:
 - (i) "**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" (di seguito un/i "**Double-Up su Azioni**");
 - (ii) "**ABN AMRO BANK N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE**" (di seguito un/i "**Discount su Azioni**");
 - (iii) "**ABN AMRO BANK N.V. DOUBLE-UP CERTIFICATES SU INDICI**" (di seguito un/i "**Double-Up su Indici**");
 - (iv) "**ABN AMRO Bank N.V. DISCOUNT CERTIFICATES SU INDICI**" (di seguito un/i "**Discount su Indici**").

I Double-Up su Azioni ed i Double-Up su Indici saranno cumulativamente denominati un/i "**Double-Up**" ed i Discount su Azioni ed i Discount su Indici saranno cumulativamente

denominati un/i **“Discount”**. I Double-Up ed i Discount saranno cumulativamente denominati **“Double-Up e Discount Certificates”**;

- gli **“ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”**. Gli **“ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI E SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** sono di due categorie:

- (i) **“ABN AMRO BANK N.V. POWER CERTIFICATES SU INDICI”** (di seguito un/i **“Power su Indici”**);
- (ii) **“ABN AMRO Bank N.V. POWER CERTIFICATES SU AZIONI ITALIANE ED ESTERE”** (di seguito un/i **“Power su Azioni”**).

I Power su Indici e i Power su Azioni saranno cumulativamente denominati un/i **“Power”**;

- gli **“ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES”**. Gli **“ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES E BENCHMARK QUANTO CERTIFICATES SU INDICI E COMMODITIES”** sono di tre categorie:

- (i) gli **“ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU INDICI”**; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i **“Benchmark su Indici”**;
- (ii) gli **“ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU INDICI E BENCHMARK ‘QUANTO’ CERTIFICATES SU COMMODITIES”**; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito, rispettivamente, un/i **“Benchmark Quanto su Indici”** e un/i **“Benchmark Quanto su Commodities”** e, cumulativamente, un/i **“Benchmark Quanto”**;
- (iii) gli **“ABN AMRO BANK N.V. BENCHMARK CERTIFICATES SU COMMODITIES”**; i certificates appartenenti a questa categoria saranno denominati di seguito un/i **“Benchmark su Commodities”**.

I Benchmark su Indici ed i Benchmark su Commodities saranno, cumulativamente, denominati di seguito un/i **“Benchmark”**;

- gli **“ABN AMRO BANK N.V. THEME CERTIFICATES”** (di seguito, **“THEME CERTIFICATE”**, al singolare, e **“THEME CERTIFICATES”**, al plurale).

I VALUTA PLUS Certificates, i Mini Futures Certificates su Indici, i Mini Futures Certificates su Commodities, i Mini Futures Certificates su Titoli di Stato, i Mini Futures Certificates su Tassi di Cambio, i Turbo e Short Certificates su Azioni Estere, i Bonus e Airbag Certificates, i Double-Up e Discount Certificates, i Power, i Benchmark, i Benchmark Quanto e i Theme Certificates saranno denominati anche un **“Certificate Specifico”**, al singolare, i **“Certificates Specifici”**, al plurale, e cumulativamente un **“Certificate”**, al singolare, e **“Certificates”**, al plurale.

I Certificates sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche generali indicate nel presente Regolamento Generale e con le caratteristiche specifiche, relative a ciascun Certificate Specifico, indicate nel pertinente regolamento specifico (di seguito, ciascuno un “**Regolamento Specifico**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Generale i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate Specifico**” o “**Certificates Specifici**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Certificate**” o “**Certificates**” hanno il significato indicato all’Articolo 1;

“**Emittente**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Intermediari Aderenti**” sono i soggetti indicati all’Articolo 3;

“**Portatore**” indica la persona legittimata a disporre dei Certificates nel conto acceso dall’Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dell’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto;

“**Prospetto di Base di Certificates**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Regolamento Generale**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Regolamento Specifico**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Spese**” indica tutte le tasse, oneri, imposte e/o spese, inclusi qualsiasi spesa di esercizio, bolli, diritti conseguenti o connessi all’esercizio dei Certificates o comunque dovuti in relazione ai Certificates per l’attività di soggetti che svolgono un ruolo diverso da quello dell’Emittente;

Eventuali termini indicati con iniziale maiuscola nel Regolamento Generale e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Generale medesimo. Eventuali termini con iniziale maiuscola non definiti nel Regolamento Generale avranno lo stesso significato loro attribuito nel pertinente Regolamento Specifico.

Articolo 3

Trasferimento dei Certificates

Il trasferimento dei Certificates avverrà esclusivamente tramite l’annotazione di tale trasferimento nel conto terzi, intestato all’Agente di Regolamento, presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. (gli “**Intermediari Aderenti**”) presso cui il venditore dei Certificates e l’acquirente degli stessi detengono rispettivamente il proprio conto.

Articolo 4

Agenti

- (a) **Agente di Regolamento** – L’Emissente si riserva il diritto di sostituire ovvero di rimuovere dall’incarico in qualsiasi momento ciascun Agente di Regolamento e di nominare altri ovvero ulteriori agenti. Tuttavia, la rimozione dall’incarico dell’Agente di Regolamento avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Regolamento e, nel caso in cui uno o più Certificates siano quotati in qualsiasi mercato o offerti in qualsiasi giurisdizione, ci sia un Agente di Regolamento avente sede in ciascun paese designato per tale mercato o giurisdizione. Le suddette variazioni saranno comunicate ai Portatori ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Generale. Ciascun Agente di Regolamento agisce esclusivamente come agente dell’Emissente e non assume alcun dovere o obbligazione nei confronti dei Portatori. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.
- (b) **Agente di Calcolo** – L’Emissente può nominare un nuovo Agente di Calcolo secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

L’Emissente si riserva il diritto di nominare, in qualsiasi momento, un altro soggetto quale Agente di Calcolo. Resta, tuttavia, inteso che la rimozione dall’incarico dell’Agente di Calcolo avrà effetto dal momento in cui sarà stato nominato un nuovo Agente di Calcolo. Il verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale.

L’Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall’Emissente) agisce esclusivamente come agente dell’Emissente. Ogni calcolo o determinazione effettuati dall’Agente di Calcolo (inclusi i casi in cui si tratti dell’Emissente) sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

L’Agente di Calcolo (salvo i casi in cui tale ruolo è assunto dall’Emissente) può, con il consenso dell’Emissente, delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato. Nel caso in cui il ruolo di Agente di Calcolo è assunto dall’Emissente, quest’ultimo può delegare ciascuna delle proprie funzioni o obbligazioni ad un soggetto terzo che ritiene adeguato.

Articolo 5

Imposte e tasse

Qualunque tassa o imposta dovuta in relazione all’esercizio dei Certificates sarà interamente a carico del Portatore. Pertanto, il Portatore sarà tenuto a rimborsare all’Emissente qualsiasi costo sostenuto da quest’ultimo a tale titolo.

Articolo 6

Acquisti di Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Certificates sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificates così acquistati ovvero rinegoziarli.

Articolo 7

Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Certificates s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con l'Agente di Calcolo, rappresentante un equo valore di mercato dei Certificates il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi.

Il pagamento di tale somma di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci Giorni Lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 8

Comunicazioni

Ogni comunicazione ai Portatori, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal pertinente Regolamento Specifico, s'intenderà validamente effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Ciascuna comunicazione si intenderà effettuata il giorno in cui tale annuncio o avviso venga pubblicato ovvero, laddove lo stesso annuncio venga pubblicato in più date, il primo giorno in cui tale annuncio o avviso sia diffuso.

Articolo 9

Calcoli, determinazioni e modifiche

- (a) **Calcoli e determinazioni** - Ogni calcolo o determinazione effettuati dall'Emittente sarà (salvo errore manifesto) definitivo e vincolante per i Portatori.

- (b) **Modifiche** - L'Emittente, previa comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A., potrà apportare al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni o correggere un errore manifesto nel testo. Nel caso in cui vengano modificati regolamenti di Consob o il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in termini che impattino sulle modalità e/o sulle tempistiche di esecuzione del

Regolamento Generale e/o del pertinente Regolamento Specifico, il Regolamento Generale e/o il pertinente Regolamento Specifico potranno essere modificati dall'Emittente per recepire le suddette modifiche, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. L'Emittente provvederà a informare i Portatori delle modifiche al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico nei modi indicati all'Articolo 8 del Regolamento Generale.

Articolo 10

Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto dei Certificates, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Regolamento Generale e del pertinente Regolamento Specifico, sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al Regolamento Generale e/o al pertinente Regolamento Specifico, è competente, in via esclusiva, il foro di Milano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1469bis c.c. a favore del Portatore che rivesta la qualifica di consumatore.

Articolo 11

Lingua del Regolamento

Nel caso in cui il Regolamento venga pubblicato in una lingua diversa dall'italiano ed emergano contestazioni in ordine all'interpretazione dello stesso, farà fede la versione in lingua italiana.

Articolo 12

Quotazione

Qualsiasi riferimento alla Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziabilità in borsa dei Certificates contenuto nel presente Regolamento Generale e/o nei Regolamenti Specifici è subordinato all'ammissione alla quotazione dei Certificates sul SEDEXTM.

Regolamento Specifico relativo agli “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI”.

Articolo 1

I Certificates

Il presente regolamento specifico (“**Regolamento Specifico**”) disciplina gli “ABN AMRO BANK N.V. BONUS CERTIFICATES SU INDICI” (di seguito, ai fini del presente Regolamento Specifico, sia al singolare che al plurale, i “**Bonus**”). I Bonus sono emessi da ABN AMRO BANK N.V. (“**ABN AMRO Bank N.V.**” o l’ “**Emittente**”), nell’ambito del prospetto di base di “ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES” (“**Prospetto di Base di Certificates**”), con le caratteristiche indicate nel presente Regolamento Specifico e nel regolamento generale (“**Regolamento Generale**”) accluso al Prospetto di Base di Certificates. Nel caso di esercizio dei Bonus, l’Emittente sarà obbligato a pagare al relativo portatore (il “**Portatore**”), per ciascun Bonus, secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento Specifico, un importo pari all’Importo di Liquidazione (come definito all’Articolo 2 del presente Regolamento Specifico).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Specifico i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

“**ABN AMRO BANK N.V.**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Agente di Calcolo**” indica ABN AMRO Bank N.V. con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Paesi Bassi;

“**Agente di Regolamento**” indica BNP Paribas, Securities Services, Filiale di Milano, Piazza San Fedele n. 2; nonché, ogni altro ulteriore ovvero alternativo agente (o agenti) di regolamento, ovvero sistema (o sistemi) di regolamento, riconosciuto dall’Emittente di volta in volta e comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui all’Articolo 8 del Regolamento Generale (ciascuno un “Agente di Regolamento” e, insieme, “Agenti di Regolamento”);

“**Barriera**” è il livello del Sottostante indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4;

“**Bonus**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Coefficiente di Adeguamento**” ha il significato di cui all’Articolo 4(B);

“**Condizioni Definitive**” indica ciascuna delle condizioni definitive attinente alle specifiche emissioni di Certificates effettuate in base al Prospetto di Base di Certificates;

“**Data di Determinazione del Sottostante Finale**” indica il primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, salvo quanto previsto all’Articolo 4(A)(2) e all’Articolo 4(A)(4);

“**Data di Emissione**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Data di Pagamento**” indica il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;

“**Data di Scadenza**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, la data ivi indicata come tale;

“**Dichiarazione di Rinuncia**” ha il significato indicato all’Articolo 3, ultimo alinea;

“**Emissente**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Evento Barriera**” indica, con riferimento a ciascun Bonus, che il livello del Sottostante, in un qualsiasi momento compreso nell’orario di apertura del relativo Mercato in un qualsiasi Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, è pari o inferiore alla Barriera; l’Evento Barriera verrà comunicato tempestivamente ai Portatori tramite avviso di borsa e pubblicazione sul sito www.abnamromarkets.it;

“**Evento Modificativo**” è ciascun evento indicato come tale all’Articolo 4(C);

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di negoziazione del Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM);

“**Giorno di Negoziazione**” indica ogni giorno in cui lo Sponsor calcola e pubblica ovvero dovrebbe calcolare e pubblicare il livello di chiusura dell’indice in base ai propri regolamenti;

“**Giorno di Pagamento**” indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET);

“**Giorno di Sconvolgimento di Mercato**” indica un Giorno di Negoziazione in cui si verifica uno Sconvolgimento di Mercato;

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche ed i mercati dei cambi effettuano i pagamenti a Milano e un giorno in cui ciascun Agente di Regolamento è aperto;

“**Importo di Liquidazione**” indica un importo in Euro, per ciascun Bonus, dal quale dovranno essere sottratte le Spese, determinato dall’Agente di Calcolo, alla Data di Determinazione del Sottostante Finale, come in appresso illustrato:

(A) Nel caso in cui non si sia mai verificato un Evento Barriera, sarà pari al maggiore tra:

(a) Valore Nominale * Percentuale Bonus;

(b) Valore Nominale moltiplicato per $\{100\% + 100\% * [(Sottostante Finale - Sottostante Iniziale) / Sottostante Iniziale]\}$

(B) Nel caso in cui si sia verificato un Evento Barriera, sarà pari a:

Valore Nominale moltiplicato per $\{100\% + 100\% * [(Sottostante Finale - Sottostante Iniziale) / Sottostante Iniziale]\}$

Qualora l’Importo di Liquidazione così calcolato risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso;

“**Intermediari Aderenti**” sono i soggetti indicati all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, con riferimento a ciascuna delle Serie indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, il numero ivi indicato come tale;

“**Mercato**” o “**Mercato di Riferimento**” indica ciascuno dei mercati o sistema di quotazioni a cui il Sottostante faccia riferimento ovvero ogni successore di tali mercati o sistemi di quotazioni;

“**Mercato Collegato**” indica il principale mercato regolamentato delle opzioni o dei futures o di altri contratti derivati sul Sottostante;

“**Ora di Determinazione**” indica, limitatamente ai Bonus su indici diversi da S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, l’ora in cui lo Sponsor calcola il valore ufficiale di chiusura di tale indice;

“**Percentuale Bonus**” è la percentuale indicata come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4;

“**Periodo di Determinazione del Sottostante Finale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza ed ha durata di cinque Giorni di Negoziazione;

“**Periodo di Osservazione**” indica il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa);

“**Portatore**” ha il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Prospetto di Base di Certificates**” ha il significato indicato all’Articolo 1;

“**Regolamento Generale**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Regolamento Specifico**” ha il significato di cui all’Articolo 1;

“**Sconvolgimento di Mercato**” ha il significato indicato all’Articolo 4(A)(1);

“**Sconvolgimento di Mercato Significativo**” ha il significato indicato all’Articolo 4(A)(3);

“**Serie**” indica ciascuna delle serie di Bonus, quali indicate nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;

“**Spese**” hanno il significato di cui all’Articolo 2 del Regolamento Generale;

“**Sponsor**” indica l’entità che calcola e rileva ciascun Sottostante, quale indicata nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sponsor”; il riferimento allo Sponsor include ogni successivo sponsor del Sottostante individuato ai sensi dell’Articolo 4;

“**Sottostante**” ovvero “**Indice**” indica ciascuno degli indici indicati nella Tabella di cui all’Articolo 5 alla voce “Sottostante”, soggetto agli aggiustamenti di cui all’Articolo 4. Con riferimento a ciascuna Serie indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive, il relativo Sottostante è precisato alla voce “Sottostante” della Tabella ivi allegata.

“**Sottostante Finale**” indica, salvo quanto previsto all’Articolo 4(A)(2) e all’Articolo 4(A)(4), un importo, come determinato dal relativo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l’Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata, pari a:

- (A) per i Bonus su indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, il valore dell’indice calcolato sulla base dei prezzi d’asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono alla Data di Determinazione del Sottostante Finale; qualora entro il termine della seduta di borsa non fosse determinato il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti tale indice, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti adottando i medesimi criteri utilizzati al medesimo fine sul Mercato Collegato per i contratti derivati sullo stesso indice; ove non esistano contratti derivati relativi a tale indice quotati nel Mercato Collegato, l’Agente di Calcolo determinerà il prezzo di quegli strumenti sulla base dei prezzi registrati nel

- Giorno di Negoziazione precedente in cui sia stato registrato un prezzo di quotazione per gli stessi strumenti, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione;
- (B) per tutti i rimanenti Bonus, il livello del Sottostante all’Ora di Determinazione alla Data di Determinazione del Sottostante Finale;
- “**Sottostante Iniziale**” indica il livello del Sottostante indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive;
- “**Valore Nomina**le” è l’importo in Euro indicato come tale nella Tabella allegata alle pertinenti Condizioni Definitive, salvo quanto previsto all’Articolo 4.

Gli altri termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Regolamento Specifico e non definiti nel presente Articolo 2 hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Specifico medesimo. I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Regolamento Specifico avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento Generale.

Articolo 3

Esercizio dei Bonus e rinuncia

- **Esercizio** – I Bonus sono esercitabili solo alla Data di Scadenza. L’esercizio dei Bonus alla Data di Scadenza è automatico. Conseguentemente i Portatori saranno creditori dell’Importo di Liquidazione (nel caso in cui lo stesso sia positivo) senza necessità di esercitare i Bonus. Conformemente alle norme contenute nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., dal terzo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Scadenza i Bonus non saranno più negoziabili sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeXTM).
- **Esclusione di responsabilità** - Salvo i casi di colpa grave o dolo, né l’Emittente né l’Agente di Calcolo (se diverso dall’Emittente) saranno responsabili per errori o omissioni nel calcolo dell’Importo di Liquidazione.
- **Pagamento** - Ciascun Bonus dà diritto al Portatore di ricevere l’Importo di Liquidazione dall’Emittente alla Data di Pagamento. Qualora tale data non dovesse essere un Giorno di Pagamento, l’Importo di Liquidazione sarà accreditato il primo Giorno di Pagamento successivo alla suddetta data e su tale Importo di Liquidazione non matureranno interessi o altri diritti.
- **Metodo di pagamento** - L’Emittente verserà l’Importo di Liquidazione attraverso accredito sul conto che il Portatore detiene presso l’Intermediario Aderente sul cui “conto terzi”, acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Bonus. Il pagamento di qualsiasi importo sarà soggetto a tutti gli adempimenti fiscali e legali riferibili al medesimo.
- **Spese** – Tutte le Spese relative a ciascun Bonus sono ad esclusivo carico dei Portatori.
- **Esercizio e rischio di regolamento** – Gli adempimenti connessi all’Esercizio ed al regolamento dei Bonus sono soggetti alla relativa normativa applicabile nel corrispondente periodo e né l’Emittente né qualsiasi Agente di Regolamento saranno responsabili se non fossero in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di tale normativa.

Rinuncia al pagamento dell'Importo di Liquidazione - Il Portatore ha facoltà di rinunciare a ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione. La dichiarazione di rinuncia a ricevere l'Importo di Liquidazione (la “**Dichiarazione di Rinuncia**”), compilata secondo il modello allegato alla Nota Informativa di Certificates e contenente tutti gli elementi identificativi i Bonus interessati, deve pervenire via fax all'Emittente, all'Agente di Regolamento e all'Intermediario Aderente sul cui “conto terzi”, acceso presso Monte Titoli S.p.A., risulteranno in quel momento registrati i Bonus. La Dichiarazione di Rinuncia deve pervenire via fax entro le ore 10.00, salvo ritardi nella determinazione del valore del relativo Sottostante per quanto ipotizzato all'Articolo 2 alla definizione di “Sottostante Finale”, in relazione ai Bonus su indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, della Data di Determinazione del Sottostante Finale e, in relazione ai Bonus sugli altri Sottostanti, del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Determinazione del Sottostante Finale.

Articolo 4

Sconvolgimento di Mercato; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato; Sconvolgimento di Mercato Significativo; Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimenti di Mercato Significativo; aggiustamenti dell'Indice; effetti di concentrazione o diluizione

(A)(1) **Sconvolgimento di Mercato** - Per “Sconvolgimento di Mercato” si intende, in qualsiasi Giorno di Negoziazione,

- (i) con riferimento agli indici S&P/MIB®, Allstar®, Midex®, STAR® e TechStar®, (A) la mancanza, durante la fase di apertura ufficiale delle contrattazioni sul relativo Mercato, di un prezzo d'asta dei titoli che formano almeno il 20% di tali indici, se l'Agente di Calcolo ritiene tale mancanza sostanziale; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un titolo al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel titolo e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) una sospensione o limitazione alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti) se l'Agente di Calcolo ritiene tale sospensione o limitazione sostanziale;
- (ii) con riferimento ai rimanenti Sottostanti, una sospensione o limitazione, se ciò è ritenuto sostanziale dall'Agente di Calcolo, durante l'ultima ora che precede la chiusura ufficiale delle negoziazioni, (A) alle contrattazioni dei componenti dell'Indice (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che interessa il Mercato dei componenti che formano almeno il 20% del Sottostante; al fine di calcolare la percentuale di contribuzione di un componente al livello dell'indice ci si baserà su un raffronto tra (x) la porzione del livello dell'indice attribuibile a quel

componente e (y) il complessivo livello dell'indice, in ogni caso immediatamente prima delle circostanza di cui al presente punto; ovvero (B) alle negoziazioni dei contratti di opzione o futures o di altri contratti derivati riferiti a tali indici negoziati sul Mercato Collegato (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi Mercati o altrimenti).

Una limitazione alle negoziazioni nel corso del Giorno di Negoziazione dovuta a variazioni nei prezzi eccedenti i livelli permessi dal relativo mercato può, ove ritenuto opportuno dall'Agente di Calcolo, costituire uno Sconvolgimento di Mercato.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato mediante avviso di borsa.

(A)(2) **Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato** - Qualora tutti i Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Determinazione del Sottostante Finale siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale alla scadenza del Periodo di Determinazione del Sottostante Finale basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile del Sottostante e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Sottostante Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.

(A)(3) **Sconvolgimenti di Mercato Significativi** - Per "Sconvolgimento di Mercato Significativo" si intende il verificarsi di qualsiasi degli eventi illustrati in appresso:

- (i) *Sconvolgimento della fonte di riferimento del tasso di cambio* – Ove sia divenuto impossibile ottenere il tasso di cambio, inclusi i casi in cui ciò sia dovuto alla mancata pubblicazione del medesimo;
- (ii) *Inadempimento governativo* – Ove, con riferimento a titoli di debito o indebitamenti relativi a denaro preso a prestito o garantito dal Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante, si verifichi un inadempimento ovvero altra circostanza o evento simili;
- (iii) *Inconvertibilità/intrasferibilità* – Il verificarsi di qualsiasi evento che renda impossibile, de facto o de jure, convertire la Valuta Sottostante nella Valuta di Pagamento;
- (iv) *Nazionalizzazione* – Qualsiasi nazionalizzazione o altra azione che privi delle proprietà ovvero limiti la proprietà nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (v) *Illiquidità* – Qualsiasi impossibilità ad ottenere una quotazione della Valuta Sottostante;
- (vi) *Modifiche alla legislazione* – Qualsiasi modifica della legislazione del Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante che interessi la proprietà e/o la trasferibilità della Valuta Sottostante;

- (vii) *Imposizioni fiscali* – Qualsiasi imposizione fiscale che abbia carattere restrittivo/punitivo imposta nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (viii) *Indisponibilità* – La non disponibilità della Valuta di Pagamento nel Paese del principale mercato finanziario della Valuta Sottostante;
- (ix) *Moratoria* – Qualora sia dichiarata una moratoria generale in relazione alle attività bancarie nel Paese in cui il Tasso di Interesse è quotato e pubblicato.

Il verificarsi di qualsiasi delle circostanze di cui sopra sarà stabilito dall'Agente di Calcolo e le determinazione dell'Agente di Calcolo effettuate nei modi e nei termini indicati al successivo punto (A)(4) del presente Articolo saranno definitive e vincolanti per l'Emittente e per i Portatori.

L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori che si è verificato uno Sconvolgimento di Mercato Significativo mediante avviso di borsa.

(A)(4) Sottostante Finale e Data di Determinazione del Sottostante Finale in caso di Sconvolgimento di Mercato Significativo - Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo potrà, ove lo ritenga appropriato, effettuare gli opportuni aggiustamenti ai termini del Regolamento Specifico (incluso modificare la Data di Determinazione del Sottostante Finale) al fine di tener conto del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato Significativo; e, qualora dopo 180 Giorni di Negoziazione continui a sussistere uno Sconvolgimento di Mercato Significativo, l'Agente di Calcolo determinerà il Sottostante Finale (che potrà essere anche pari a zero) alla scadenza di tale periodo, basandosi sulle prevalenti condizioni di mercato, sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile dell'Indice e su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo medesimo ritiene rilevante e la Data di Determinazione del Sottostante Finale si intenderà essere il giorno di tale scadenza.

(B) Aggiustamenti del Sottostante - L'Agente di Calcolo apporterà gli aggiustamenti indicati in appresso:

- (1) Se il Sottostante: (a) non dovesse essere più calcolato e pubblicato dall'attuale Sponsor, ma venisse calcolato e pubblicato da un nuovo Sponsor accettato dall'Agente di Calcolo; o (b) dovesse essere sostituito da un diverso indice calcolato secondo una formula ritenuta sostanzialmente simile dall'Agente di Calcolo, verrà utilizzato, a seconda dei casi, l'indice pubblicato dal nuovo sponsor o il nuovo indice, dandone comunicazione ai Portatori mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale;
- (2) Se: lo Sponsor del Sottostante modifica sostanzialmente il metodo di calcolo o la formula di calcolo del Sottostante, o in qualsiasi altro modo lo modifichi in modo sostanziale (purché non si tratti di modifiche previste nella formula o nel metodo di calcolo per mantenere il Sottostante inalterato in presenza di cambiamenti nelle azioni che lo compongono o al verificarsi di altri avvenimenti di routine), allora l'Emittente potrà (i) sostituire (previo parere

- favorevole dell'Agente di Calcolo) il Sottostante con il Sottostante così modificato, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente (“Coefficiente di Adeguamento”) che assicuri la continuità con l'attività sottostante i Bonus. Ai Portatori verrà data comunicazione della modifica al Sottostante nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento e del parere dell'Agente di Calcolo mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Bonus secondo quanto previsto dal successivo punto (3).
- (3) Se lo Sponsor del Sottostante, ovvero - ove applicabile - il nuovo sponsor, cessa di calcolare o pubblicare il Sottostante, allora l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Bonus corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante un equo valore di mercato dei Bonus dai medesimi posseduti in base all'ultimo valore disponibile del Sottostante calcolato e diffuso dallo Sponsor e basandosi su ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante.

Tale valore di mercato sarà determinato in buona fede dall'Emittente, tenuto conto del parere dell'Agente di Calcolo.

I Portatori saranno messi a conoscenza del valore di mercato così determinato nonché del parere dell'Agente di Calcolo, mediante avviso di borsa e secondo le modalità di cui all'Articolo 8 del Regolamento Generale, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui è stato determinato il valore di mercato.

- (C) **Effetti di concentrazione o diluizione** - Se si verifica un effetto, non considerato dallo Sponsor, di concentrazione ovvero diluizione sul valore teorico delle azioni che compongono il Sottostante, inclusi i casi in cui tale effetto sia dovuto al pagamento di dividendi straordinari, ovvero di dividendi in danaro complessivamente pari o maggiori all'8% su base annua del valore corrente delle azioni che compongono il Sottostante (“Evento Modificativo”), l'Agente di Calcolo potrà effettuare le eventuali corrispondenti correzioni alla Barriera e/o alla Percentuale Bonus, in modo tale che il valore economico dei Bonus rimanga sostanzialmente equivalente a quello che i medesimi avevano prima del verificarsi degli effetti di concentrazione o di diluizione sopra menzionati. L'Agente di Calcolo potrà, ma non dovrà, determinare le suddette correzioni facendo riferimento alla correzione effettuata in un Mercato Collegato in presenza di un analogo effetto, in relazione alle opzioni sul Sottostante trattate su quella borsa delle opzioni. In ogni caso, l'intervento dell'Agente di Calcolo ai sensi del presente paragrafo dovrà comunque essere informato a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Modificativo. L'Agente di Calcolo comunicherà ai Portatori, mediante avviso di borsa, gli interventi effettuati ai sensi del presente paragrafo (C).

Tabella specifiche

Sottostante	Sponsor
ABN AMRO Biofuel	Euronext (www.euronext.com)
ABN AMRO SOLAR ENERGY TR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
AEX®	Amsterdam Stock Exchange (http://www.euronext.com)
Allstar®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
AMEX Biotechnology®	American Stock Exchange (http://www.amex.com)
ATX-Austrian® traded	Vienna Stock Exchange (http://www.wienerboerse.at)
Bovespa ® (IBOVESPA)	Sao Paulo Stock Exchange (http://www.bovespa.com.br/indexi.asp)
Budapest Stock Exchange ® (BUX®)	Budapest Stock Exchange
Cac 40®	Euronext Paris (http://www.euronext.com)
CASE 30 ®	Cairo & Alexandria Stock Exchange (http://www.egyptse.com/index.asp)
CECE® Composite	Wiener Börse AG (http://www.wienerboerse.at)
DAX®	Deutsche Börse AG (http://deutsche-boerse.com/)
DOW JONES EUROSTOXX 50™	STOXX Ltd. (http://www.stoxx.com)
DOW JONES Industrial Average™	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
Dow Jones Global Titans 50™ (Euro)	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
Dow Jones Turkey Titans 20®	Dow Jones & Company, Inc. (www.djindexes.com)
FTSE 100®	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)
FTSE ATHEX 20®	FTSE International Limited & Athens Exchange (http://www.ftse.com)
FTSE JSE Africa Top 40®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Resource 20 ®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Gold Mining ®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Platinum Mining ®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE/JSE Africa Real Estate ®	London Stock Exchange Plc in collaborazione con JSE Securities Exchange South Africa (http://www.ftsejse.co.za)
FTSE LATIBEX Top	FTSE International Limited & Bolsa de Madrid (http://www.ftse.com)
Goldman Sachs Commodity Excess Return®	Goldman Sachs & Co (http://www.gs.com)
Hang Seng China Enterprises®	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)
Hang Seng®	HSI Services Limited (http://www.hsi.com.hk)
IBEX 35®	Sociedad De Bolsas (http://www.sbolsas.com)
INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)	Bolsa Mexicana de Valores (http://www.bmv.com.mx)
ISE National 30	Istanbul Stock Exchange (http://www.ise.org/index.htm)
KOSPI 200®	Korea Stock Exchange (http://sm.krx.co.kr/webeng/)
Kuala Lumpur Composite	Bursa Malaysia (ex The Kuala Lumpur Stock Exchange) (http://www.klse.com.my)
Midex®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
Morgan Stanley Capital International (MSCI®) World	MSCI (http://www.msci.com)
MSCI TAIWAN	MSCI (http://www.msci.com)
Nasdaq 100 ®	The Nasdaq Stock Market (http://www.nasdaq.com)
NIKKEI 225® Stock Average	Nihon Keizai Shimbun, Inc. (http://www.nni.nikkei.co.jp)

OBX®	Oslo Stock Exchange (http://www.ose.no/)
OMX Copenhagen 20®	Copenhagen Stock Exchange (http://www.omxgroup.com)
OMXH25	Helsinki Stock Exchange (http://www.hex.com)
PX-D®	Prague Stock Exchange (http://www.pse.cz/default.asp)
RDAX®	Deutsche Borse AG (http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/home)
RICI® (Rogers International Commodity Index)	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Agriculture	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Energy	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
RICI® Metals	Diapason Commodities Management SA (http://www.diapason-cm.com).
Russian Depository Receipts® ("RDX®")	Wiener Borse AG (http://www.wienerboerse.at)
STAR®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
S&P 500®	Standard & Poor's Corporation
S&P/MIB®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
S&P Custom®/ABN AMRO Water Stocks	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Clean Renewable Energy	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Metal & Mining	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Total Return India ADR/GDR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Custom®/ABN AMRO Brasil ADR	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
SHANGHAI® B Share	Shanghai Stock Exchange (http://www.sse.com.cn)
SHENZHEN® B Share	Shenzhen Stock Exchange (http://www.szse.cn)
SMI®	Swiss Stock Exchange (http://www.swx.com)
STRAITS TIMES	Singapore Stock Exchange www.sgx.com
TA 25	Tel Aviv Stock Exchange (www.tase.co.il)
TecDax®	Deutsche Borse (http://www.deutsche-boerse.com)
TechStar®	Borsa Italiana S.p.A. (http://www.borsaitaliana.it)
THAILAND SET® 50	The Stock Exchange of Thailand (http://www.set.or.th)
TOPIX	Tokyo Stock Exchange, Inc. (http://www.tse.or.jp/english/)
WIG 20®	Warsaw Stock Exchange (http://www.wse.com.pl)
Amex Defense®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Gold BUGS®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Natural Gas®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Oil I®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Pharmaceutical®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Tobacco®	AMEX (http://www.amex.com)
Amex Utilities Select Sector®	AMEX (http://www.amex.com)

Dow Jones Stoxx 600 Automobiles & Parts [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Banks [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Basic Resources [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Chemicals [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Construction & Materials [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Financial Services [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Food & Beverage [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Healthcare [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Industrial Goods & Services [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Insurance [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Media [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Oil & Gas [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Personal & Household Goods [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Retail [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Technology [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Telecommunications [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Travel & Leisure [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx 600 Utilities [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
Dow Jones Stoxx Nordic 30 [®]	STOXX Limited (http://www.stoxx.com)
FTSE [®] EPRA [®] Europe	FTSE International Limited (http://www.ftse.com)
PHLX Housing Sector [®]	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
PHLX Oil Service Sector [®]	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
PHLX Semiconductor Sector [®]	Philadelphia Stock Exchange (http://www.phlx.com)
S&P MidCap 400 [®]	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)

S&P Semiconductor ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Homebuilding ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Oil & Gas Drilling ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P Supercomposite Steel ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P TSX 60 ®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
S&P/ASX 200®	Standard & Poor's (http://www2.standardandpoors.com)
Topix Banks ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
Topix Insurance ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
TOPIX REAL ESTATE ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)
Topix Securities & Commodity Futures ®	Tokyo Stock Exchange (http://www.tse.or.jp/english/index.shtml)